

# Capitolo Primo .....

## *L'albo unico dei promotori finanziari*

### 1. L'ATTIVITÀ PROFESSIONALE DEL PROMOTORE FINANZIARIO

Secondo l'art. 5 della L. 1/91, la qualifica di promotore finanziario (o, in base alla vecchia dizione, del *promotore di servizi finanziari*) era assunta da *colui che esercitasse professionalmente l'offerta di servizi di una società di intermediazione mobiliare (SIM) in un luogo diverso dalla sede sociale o dalle sedi secondarie o, comunque, l'attività di sollecitazione al pubblico risparmio, anche mediante operazioni di carattere promozionale.*

Successivamente l'evoluzione normativa, iniziata con il D.Lgs. 415/96 e completata dal Tuf, ha modificato in maniera significativa l'ambito operativo del promotore finanziario ed i requisiti per accedere alla relativa attività professionale.

In primo luogo, in base alle disposizioni del D.Lgs. 415/96, l'attività di sollecitazione al pubblico risparmio quando avvenga «porta a porta» (vale a dire svolta in un luogo diverso dalla sede legale amministrativa dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto che procede al collocamento) non è più intesa come un servizio di investimento a sé stante, bensì come una tecnica di esecuzione dei servizi di investimento e, in quanto tale, è soggetta ad una specifica e separata disciplina (quella dell'«offerta fuori sede»).

La principale novità introdotta dal decreto Eurosim, prima, e dal Tuf, poi, riguarda l'ampliamento della *categoria di intermediari* che si devono avvalere di promotori finanziari per l'**offerta fuori sede** di strumenti finanziari, prodotti finanziari e servizi di investimento (v. *amplius* Cap. quarto, §§7, 8).

Il nuovo art. 31 del Tuf prevede, infatti, che per l'offerta fuori sede, le imprese di investimento, le SGR, le società di gestione armonizzate, le SICAV, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del testo unico bancario e le banche si avvalgono di promotori finanziari.

I promotori finanziari di cui si avvalgono le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie, le società di gestione armonizzate, le banche comunitarie ed extracomunitarie, sono equiparati, ai fini dell'applicazione delle regole di condotta, a una succursale costituita nel territorio della Repubblica.

Inoltre, l'obbligo di avvalersi di promotori finanziari è esteso anche alle SGR e alle SICAV che possono procedere all'offerta fuori sede, purché circoscritta alle quote di partecipazione e alle azioni dalle stesse emesse.

### 2. REQUISITI E CARATTERI DELLA PROFESSIONE DI P.F.

#### A) Caratteri

L'art. 31 del Tuf delinea con estrema chiarezza i **compiti** e le **funzioni attribuite al promotore finanziario**, da cui si possono dedurre le **caratteristiche** di tale figura professionale.

È promotore finanziario la **persona fisica** che, in qualità di *agente collegato* ai sensi della direttiva 2004/39/CE, *esercita professionalmente l'offerta fuori sede come dipendente, agente o mandatario.*

*L'attività di promotore finanziario è svolta esclusivamente nell'interesse di un solo soggetto.*

Il Tuf, riservando al promotore inteso come persona fisica l'esercizio dell'offerta fuori sede, implica *la personalità* dell'attività effettuata (cioè deve essere svolta in prima persona dal promotore stesso) e quindi *esclude* implicitamente la possibilità che questi possa operare organizzandosi in forma societaria (neanche di società semplice) o unendosi in studi associati.

Il motivo del divieto di svolgimento dell'attività di P.F. in forma societaria viene individuato soprattutto nell'esigenza di favorire e salvaguardare il particolare *rapporto di fiducia* che deve stabilirsi tra P.F. e cliente-risparmiatore, rapporto fiduciario che certamente rischierebbe di essere compromesso se il cliente avesse come proprio interlocutore non già sempre lo stesso individuo, ma piuttosto lo staff di una struttura societaria.

Nell'ipotesi in cui il divieto non sia rispettato, si avrebbe incompatibilità tra lo svolgimento dell'attività in forma associata e il tipo di rapporto (in particolar modo se di lavoro subordinato o di agenzia) che si instaura fra soggetto abilitato e promotore.

L'attività di quest'ultimo deve essere esercitata *professionalmente*, cioè in maniera *abituale* e *continua*, il che non implica necessariamente che essa sia svolta senza interruzioni, né che debba essere l'unica attività del promotore (salvo le incompatibilità prescritte).

#### ***Iscrizione all'Albo e non esercizio dell'attività***

Uno degli elementi di identificazione della figura di promotore finanziario è quello dell'esercizio *professionale* della relativa attività. La professionalità è normalmente interpretata ricorrendo al criterio della *abitualità* e *continuità* dell'attività posta in essere, che non deve risultare meramente occasionale, pur ammettendosi delle *interruzioni*. Si pone quindi il caso delle *eventuali conseguenze del mancato esercizio di detta attività, pur risultando il promotore regolarmente iscritto all'Albo*.

In passato le disposizioni normative che disciplinavano l'attività del P.F. (reg. Consob 5388/1991) prevedevano espressamente la perdita della qualifica di P.F. per mancato esercizio dell'attività per oltre un anno. In tal caso era possibile riscriversi all'Albo solo dopo un periodo minimo di un anno dalla cancellazione.

Tale previsione tuttavia non è più contenuta nella normativa attualmente applicabile ed infatti il reg. 16190/2007 nulla dice al riguardo, limitandosi a disporre la cancellazione dall'Albo per effetto della «perdita di uno dei requisiti di iscrizione».

Alcune interpretazioni sono però possibili alla luce delle comunicazioni della Consob che affrontano il caso, seppur indirettamente.

In particolare, interrogata sulla possibilità che un P.F. possa *rimanere iscritto all'Albo, pur non esercitando di fatto la professione*, allo scopo di «non precludere la possibilità di riprendere l'attività in un momento successivo», la Commissione nell'evidenziare la possibilità di cancellazione a domanda dall'Albo e successiva nuova iscrizione, su domanda dell'interessato, senza necessità di dover sostenere un'ulteriore prova valutativa, ha, comunque, ammesso che si possa restare iscritti all'Albo pur non esercitando l'attività di P.F.

Tale conclusione è deducibile anche dal fatto che il pagamento del contributo di vigilanza per l'iscrizione all'Albo è connesso al solo dato formale dell'iscrizione ed è, come sottolinea la Commissione, del tutto indipendente «dalla circostanza dell'effettivo svolgimento dell'attività» (comunicazione 11-9-2001, n. 1068752).

Tale conclusione pare peraltro confermata da altre comunicazioni della Consob in cui, affrontando la questione delle incompatibilità, la Commissione sottolinea che esse spiegano effetto in

relazione «*all'esercizio dell'attività di promotore*» riferendosi alla «situazione di chi, iscritti all'Albo dei promotori, effettivamente eserciti la professione in questione». Da tale affermazione si può dedurre la plausibilità della situazione contraria, cioè quella del promotore, iscritto all'Albo, che però di fatto non eserciti la specifica attività. Infatti proprio in relazione a quest'ultima ipotesi la Consob ritiene che non debbano valere le incompatibilità previste dai regolamenti.

## B) Vincolo del monomandato

È previsto, infine, che il promotore svolga la propria attività esclusivamente nell'**interesse di un unico soggetto abilitato** (cd. *monomandato*). Tale vincolo si giustifica soprattutto se combinato con la previsione che rende il soggetto abilitato, che ha conferito l'incarico, *responsabile solidalmente dei danni arrecati a terzi dal promotore finanziario*, anche quando tali danni derivino da responsabilità accertata in sede penale (art. 31 co. 3 Tuf).

In tal caso il *monomandato* assume valenza in quanto consente di individuare agevolmente il soggetto abilitato responsabile. Più in generale, comunque, la previsione dell'obbligo di monomandato assolve allo scopo di escludere, a tutela degli investitori, l'eventualità di interessi del promotore contrastanti con quelli degli investitori stessi.

Va precisato, comunque, che l'obbligo di esclusiva non ha portata assoluta.

Esso concerne, infatti, «*l'attività propria di promotore finanziario*» e quindi, in via astratta, non impedisce al promotore di assumere da altri intermediari incarichi per lo svolgimento di una diversa attività.

Ciò purché non si generi confusione con la specifica attività di promotore o contrasti d'interessi con quelli della clientela cui si rivolge.

Infatti, la compatibilità degli incarichi ricevuti da un altro intermediario (ad esempio, quello di agente assicurativo o di promozione di servizi d'intermediazione in cambi) dovrà essere valutata caso per caso e secondo i chiarimenti dell'Autorità di vigilanza, più volte intervenuta, nelle proprie «comunicazioni», sull'argomento.

CARATTERI DEL RUOLO DI P.F.	
<i>Deve essere una persona fisica</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ non può organizzarsi in forma societaria</li> <li>→ l'attività deve essere prestata in prima persona dal P.F.</li> </ul>
<i>Professionalità dell'attività svolta</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ l'attività deve essere prestata in modo abituale e continuativo nel tempo</li> <li>→ non deve essere un'attività svolta occasionalmente, ma possono avvenire delle interruzioni</li> <li>→ non deve essere necessariamente l'unica attività svolta dal P.F. (salvo il regime delle incompatibilità)</li> </ul>
<i>Obbligo del monomandato</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ deve operare per un solo intermediario</li> <li>→ il rapporto con l'intermediario è vincolato ad una determinata forma giuridica (lavoro dipendente, contatto di agenzia o mandato)</li> <li>→ può svolgere altre attività, diverse dall'offerta fuori sede, per conto di altri intermediari</li> </ul>

### 3. L'ALBO UNICO E L'ORGANISMO

Con il d.lgs. n. 164 del 17 settembre 2007, attuativo della direttiva MIFID, e la delibera Consob 16190 del 29 ottobre 2007 è stata radicalmente modificata la normativa sui promotori finanziari. Scompare l'albo unico nazionale dei promotori finanziari, istituito presso la Consob; l'art. 31 c. 4 del Tuf istituisce, infatti, **l'albo unico dei promotori finanziari**, articolato in *sezioni territoriali*. Alla tenuta dell'albo provvede un *Organismo* costituito dalle associazioni professionali rappresentative dei promotori e dei soggetti abilitati all'offerta fuori sede (Abi, Anasf, Assoreti). Tale organismo ha personalità giuridica ed è ordinato in forma di associazione, con propria autonomia organizzativa e statutaria, nel rispetto del principio di articolazione territoriale delle proprie strutture e attività. Nell'ambito della propria autonomia finanziaria, l'organismo determina e riscuote i contributi e le altre somme dovute dagli iscritti e dai richiedenti l'iscrizione, nella misura necessaria per garantire lo svolgimento delle proprie attività. Esso provvede all'iscrizione all'albo, previa verifica dei necessari requisiti, e svolge ogni altra attività necessaria per la tenuta dell'albo. L'organismo opera nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti con regolamento dalla Consob, che esercita anche la funzione di vigilanza nei confronti dell'organismo stesso.

Con delibera Consob n. 16737 del 18 dicembre 2008 è stata fissata al **1° gennaio 2009** la data di avvio dell'operatività dell'**Organismo per la tenuta dell'Albo dei promotori finanziari (APF)** con la conseguente cessazione delle Commissioni regionali e provinciali per l'Albo dei promotori finanziari di cui alla delib. Consob n. 10629/97 e successive modifiche.

A partire da tale data, è stata disposta l'automatica iscrizione all'Albo unico Nazionale tenuto dall'APF di tutti i soggetti iscritti alla data del 31 dicembre 2008 all'Albo unico Nazionale tenuto dalla Consob.

Nel dotare l'Organismo della necessaria autonomia giuridica, organizzativa e finanziaria, vengono assicurate una separazione di competenze e la collaborazione operativa, affinché siano valorizzati gli obiettivi di tutela del mercato e salvaguardata l'indipendenza delle funzioni.

L'Albo è predisposto per dare pubblicità alle informazioni essenziali sui promotori finanziari svolgendo, tra le altre funzioni, quella di valutazione dei presupposti per l'iscrizione e la cancellazione dall'Albo nonché di assicurare le esigenze di tutela degli investitori, garantendo la permanenza dei requisiti professionali e di onorabilità in regime di iscrizione.

La funzione istituzionale di tenuta dell'Albo implica l'esercizio di attività principali e strumentali alla gestione dello stesso Albo quali:

- iscrivere, negare l'iscrizione, ovvero cancellare dall'Albo previo accertamento dei presupposti prescritti
- variare i dati e le informazioni ivi registrati e riguardanti il Promotore
- rilasciare attestati di iscrizione e cancellazione dall'Albo
- determinare e riscuotere i contributi dovuti all'Organismo dagli iscritti e dai richiedenti l'iscrizione «nella misura necessaria per garantire lo svolgimento delle proprie attività» (art. 31, comma 4 Tuf);
- organizzare e gestire la prova valutativa.

Il perseguimento delle attività istituzionali richiede che l'APF garantisca che la professione di promotore finanziario sia svolta con la necessaria preparazione professionale, verificata attraverso una selettiva **prova valutativa** avente carattere teorico-pratico e sostenibile in qualsivoglia Sezione territoriale.

Ciò si traduce nell'esigenza di comunicare e divulgare conseguentemente al pubblico e agli iscritti le attività e le iniziative dell'Organismo e di promuovere la corretta percezione del ruolo dei promotori finanziari presso il pubblico nonché dei diritti e degli obblighi connessi all'esercizio della loro attività.

Come indicato dall'art. 31 del Tuf, la Consob determina, con regolamento, i principi e i criteri relativi:

- a) alla formazione dell'albo e alle relative forme di pubblicità;
- b) ai requisiti di rappresentatività delle associazioni professionali dei promotori finanziari e dei soggetti abilitati;
- c) all'iscrizione all'albo e alle cause di sospensione, di radiazione e di riammissione;
- d) alle cause di incompatibilità;
- e) ai provvedimenti cautelari e alle sanzioni disciplinati, rispettivamente, dagli artt. 55 e 196 e alle violazioni cui si applicano le sanzioni previste dallo stesso art. 196, comma 1;
- f) all'esame, da parte della stessa Consob, dei reclami contro le delibere dell'organismo, relative ai provvedimenti indicati alla lettera c);
- g) alle regole di presentazione e di comportamento che i promotori finanziari devono osservare nei rapporti con la clientela;
- h) alle modalità di tenuta della documentazione concernente l'attività svolta dai promotori finanziari;
- i) all'attività dell'organismo e alle modalità di esercizio della vigilanza da parte della stessa Consob;
- l) alle modalità di aggiornamento professionale dei promotori finanziari.

I requisiti di rappresentatività delle associazioni professionali dei promotori e dei soggetti abilitati di cui sopra sono stati individuati all'art. 96 della delibera Consob 16190/2007.

In particolare, le *associazioni dei promotori* devono:

- essere costituite per atto pubblico o scrittura privata autenticata, essere operanti da almeno tre anni ed avere quale scopo prevalente la tutela degli interessi professionali degli associati;
- avere tra i propri associati esclusivamente promotori regolarmente iscritti all'albo;
- avere un numero di associati non inferiore al dieci per cento del numero dei promotori iscritti all'albo al 31 dicembre dell'anno di riferimento ed un'articolazione sul territorio nazionale in almeno dieci regioni; alle regioni sono assimilabili le province autonome.

Le *associazioni dei soggetti abilitati*:

- devono essere costituite per atto pubblico o scrittura privata autenticata, essere operanti da almeno tre anni ed avere quale scopo prevalente la tutela degli interessi professionali degli associati;
- devono avere tra i propri associati soggetti abilitati che complessivamente si avvalgono dei promotori finanziari in percentuale non inferiore al dieci per cento del numero dei promotori iscritti all'albo al 31 dicembre dell'anno di riferimento.

#### 4. FUNZIONI DELL'ALBO

Come dispone la delibera 16190/2007 (art. 92), nella **tenuta dell'albo**, l'Organismo:

- procede alle iscrizioni, previo accertamento dei requisiti prescritti, al rifiuto delle iscrizioni per difetto dei requisiti stessi ed alle cancellazioni, comunicandole agli interessati, nonché alle variazioni dei dati in esso registrati;
- rilascia gli attestati di iscrizione e cancellazione dall'albo;
- svolge ogni altra attività necessaria ai fini dell'iscrizione all'albo, compresa l'indizione e l'organizzazione dello svolgimento delle prove valutative;
- predispone e rende pubbliche le procedure adottate per garantire un efficiente esercizio delle funzioni svolte, indicando, tra l'altro, i termini dei procedimenti di propria competenza;
- aggiorna tempestivamente l'albo sulla base dei provvedimenti adottati nei confronti dei promotori dall'Autorità giudiziaria, dalla Consob e dallo stesso Organismo;
- verifica la permanenza dei requisiti prescritti per l'iscrizione all'albo.

Per ciascun iscritto sono indicati nell'albo:

- cognome e nome;
- luogo e data di nascita;
- comune di residenza e relativo indirizzo ovvero, per i residenti all'estero, domicilio eletto in Italia e luogo di residenza all'estero, con i relativi indirizzi;
- data di iscrizione all'albo;
- denominazione del soggetto abilitato per conto del quale il promotore opera;
- eventuali provvedimenti di sospensione cautelare o sanzionatoria in essere nei confronti del promotore nonché ogni altro provvedimento incidente sull'esercizio dell'attività del promotore.

L'albo è articolato in **sezioni territoriali** corrispondenti alle sezioni territoriali dell'Organismo.

Le sezioni territoriali dell'albo sono individuate dall'Organismo in numero non inferiore a tre e nel rispetto del principio della sostanziale omogeneità delle sezioni stesse con riferimento al numero e alla distribuzione geografica degli iscritti (cfr. Appendice).

L'Organismo tiene a disposizione del pubblico l'albo aggiornato con modalità idonee ad assicurarne la massima diffusione, anche attraverso internet.

La Consob trasmette tempestivamente all'Organismo, per gli adempimenti di competenza, i provvedimenti adottati e comunicati ai promotori.

#### 5. VIGILANZA DELLA CONSOB

La Consob esercita in materia di promotori finanziari i poteri indicati nell'art. 31 del Tuf; in particolare la **funzione di vigilanza** si esercita nelle modalità indicate nella delibera Consob 16190/2007.

Ai sensi dell'art. 93 della suddetta delibera, la Consob può richiedere all'Organismo la *comunicazione di dati e notizie* e la trasmissione di *atti e documenti* con le modalità e nei termini dalla stessa stabiliti. In caso di impossibilità di

funzionamento o di continuata inattività, la Consob potrà sostituire temporaneamente con un *commissario* gli organi dell'Organismo, secondo apposite previsioni statutarie. L'indennità spettante al commissario, sebbene a carico dell'Organismo, è determinata dalla Consob.

Consob e Organismo si scambiano informazioni al fine di agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni.

A tale fine, viene stabilito l'importante principio che Consob e Organismo utilizzino un unico sistema informativo nell'assolvimento dei propri compiti, con modalità di utilizzo e di accesso ai dati stabilite dalla Consob mediante apposito manuale operativo.

L'Organismo è obbligato, qualora venga a conoscenza di circostanze rilevanti ai fini dello svolgimento dell'attività di vigilanza sui promotori, a darne immediata comunicazione alla Consob. Nei casi rilevanti ai fini dell'applicazione della sospensione dall'esercizio di un promotore, come previsto dall'art. 55 comma 2 del Tuf, l'Organismo effettua le verifiche preventive presso l'Autorità giudiziaria competente, acquisendo idonea documentazione che va peraltro trasmessa senza indugio alla Consob.

L'interessato può presentare alla Consob **reclamo** contro i provvedimenti adottati dall'Organismo entro il termine di *trenta giorni* dalla comunicazione; qualora ravvisi un'irregolarità sanabile, la Consob assegna al ricorrente un termine per la regolarizzazione e, se questi non vi provvede, dichiara il reclamo improcedibile; l'organo di vigilanza, inoltre, formula le proprie osservazioni nel termine di *sessanta giorni* dal ricevimento del reclamo.

Tranne i casi in cui il reclamo sia manifestamente infondato, la Consob comunica all'interessato e all'Organismo l'avvio dell'esame delle circostanze oggetto del reclamo. L'istruttoria non può concludersi senza avere preventivamente valutato le eventuali osservazioni presentate dall'Organismo rispetto ai contenuti del reclamo. La conclusione formale dell'istruttoria si concretizza nella comunicazione della Consob all'interessato e all'Organismo delle proprie considerazioni.

## 6. L'ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI PROMOTORI FINANZIARI: I REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ

Per potersi iscrivere all'Albo unico nazionale dei promotori finanziari i soggetti interessati devono essere in possesso dei **requisiti di onorabilità e professionalità** fissati con decreto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentito il parere della Consob (art. 31 co. 5 Tuf).

L'accertamento dei requisiti di professionalità deve compiersi sulla base di rigorosi **criteri valutativi** che tengano conto della *precedente esperienza professionale*, validamente documentata, ovvero deve compiersi sulla base di *prove valutative* indette dalla Consob in attesa dell'entrata a regime della nuova normativa.

In pratica, oltre a possedere determinati requisiti di onorabilità, è necessario che il candidato abbia **superato la prova valutativa** indetta dall'organismo dell'APF, salvo che possa vantare alcuni particolari requisiti professionali (precedente esperienza nel settore) che lo **esonerano** dall'obbligo di sostenere detto esame.

### **A) Il D.M. 322/97 e l'eliminazione dell'obbligo di praticantato**

Nelle more dell'emanazione del nuovo regolamento ministeriale previsto dal Tuf, ha conservato ultrattività (ex art. 214 Tuf) il D.M. 30-6-1997, n. 322, attuativo dell'art. 23, co. 5, D.Lgs. 415/96, che disciplinava la materia.

L'emanazione del D.M. 322/97 ha avuto come effetto immediato l'**eliminazione dell'obbligo di compiere un periodo di praticantato** di almeno sei mesi ai fini dell'iscrizione all'Albo.

Il regolamento ministeriale, infatti, nel fissare i requisiti richiesti per l'iscrizione all'Albo, nulla diceva in merito al praticantato obbligatorio (in passato previsto dalla L. 1/91) che, pertanto, veniva abrogato tacitamente.

Successivamente, comunque, con l'effettiva abrogazione dell'art. 13 (praticanti) del reg. 10629/97 operata dal reg. 1-7-1998, n. 11523 attuativo del Tuf, l'obbligo di praticantato è inconfutabilmente venuto meno.

Di conseguenza, è attualmente fatto *divieto* agli aspiranti promotori di svolgere tutte quelle attività (ad esempio, trattative con la clientela) che in precedenza potevano essere svolte, sotto l'egida di un *tutor*, durante il periodo di praticantato.

Va sottolineato che, essendo penalmente sanzionato l'*esercizio abusivo dell'attività di promotore finanziario*, lo svolgimento di operazioni riconducibili alla nozione di «offerta fuori sede» da parte dell'aspirante promotore (non ancora iscritto all'Albo) costituisce reato ed è punibile con la sanzione prevista dall'art. 166 co. 2 Tuf.

Al riguardo la Consob ha ribadito l'orientamento espresso in passato secondo cui l'attività consistente nella *mera segnalazione della denominazione e della sede di un intermediario autorizzato*, nonché nella generica enunciazione dei pregi di quest'ultimo, senza svolgimento di alcuna attività promozionale o contrattuale a favore e nell'interesse dell'intermediario relativamente ai servizi dallo stesso prestati, non rappresenta un'effettiva offerta di servizi d'investimento. Pertanto risulterebbe possibile affidare a soggetti non promotori lo svolgimento di *attività di presentazione e/o introduzione della clientela*.

Tuttavia, nel sottolineare l'estrema labilità della distinzione tra l'attività di introduzione e l'attività di offerta fuori sede — distinzione che va comunque valutata, di volta in volta, sulla base dei concreti comportamenti — la Consob ha altresì ribadito che ove all'attività di presentazione si affiancasse il sostanziale esercizio di una attività promozionale in ordine ai servizi prestati dalla SIM (per esempio, illustrandone i contenuti, o descrivendone qualità o caratteristiche) potrebbe configurarsi l'ipotesi di esercizio abusivo dell'attività di promotore finanziario, punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni (art. 166 co. 2 Tuf).

### **B) Il D.M. 472/98 e i requisiti di professionalità: titolo di studio e prova valutativa**

Il D.M. 322/97 è stato sostituito dal **D.M. 11-11-1998, n. 472**, attuativo del Tuf.

Il nuovo decreto, poi *modificato dal D.M. 12-4-2000, n. 140*, ripropone la disciplina già contenuta nel D.M. 322/97, integrandola con alcune importanti novità volte a fornire un quadro più chiaro e completo rispetto alla precedente normativa.

Ai sensi dell'art. 3 D.M. 472/98 ai soggetti che intendono ottenere l'iscrizione all'Albo dei promotori sono espressamente richiesti i seguenti **requisiti di professionalità**:

- *titolo di studio* non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, rilasciato a seguito di corso di durata *quinquennale*, o titolo di studio estero *equipollente* sulla base di una valutazione effettuata dalla Consob. Tuttavia sono ammessi anche i titoli di studio di durata quadriennale purché integrati dal corso annuale previsto per legge;
- *superamento di una prova valutativa*, indetta dall'Organismo.

L'art. 99 della delibera Consob 16190/2007, infatti, identifica i **requisiti** per il *conseguimento dell'iscrizione all'albo* e cioè:

- essere in possesso dei requisiti di onorabilità prescritti dal regolamento ministeriale e non trovarsi in una delle situazioni impeditive di cui al regolamento medesimo;
- essere muniti del titolo di studio prescritto dal regolamento ministeriale;
- aver superato la prova valutativa prevista dalla delibera ovvero essere in possesso di taluno dei requisiti di professionalità accertati dall'Organismo sulla base dei criteri valutativi individuati dal regolamento ministeriale.

La **prova valutativa**, secondo la nuova normativa, dovrà avere carattere teorico-pratico ed essere indetta **con cadenza almeno annuale** dall'Organismo con provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino della Consob. Essa dovrà consentire di verificare l'effettivo possesso da parte dei candidati delle competenze necessarie per lo svolgimento dell'attività di promotore.

La prova valutativa verterà almeno sulle seguenti materie: diritto del mercato finanziario, disciplina dell'attività di promotore, nozioni di matematica finanziaria e di economia del mercato finanziario, nozioni di diritto privato e nozioni di diritto tributario riguardanti il mercato finanziario.

L'organizzazione e la valutazione della prova saranno curate dall'Organismo, il quale a tal fine si avvarrà di commissioni esaminatrici composte da soggetti dotati di provata competenza professionale, nei cui confronti non ricorra alcuna delle cause di incompatibilità stabilite dall'Organismo.

Ciascuna commissione esaminatrice sarà composta da *almeno tre membri*. Il regolamento stabilisce, per motivi di trasparenza e in ottemperanza al *principio del libero accesso alle professioni* che in ogni caso la maggioranza dei componenti la commissione stessa deve essere rappresentata da soggetti non iscritti all'albo dei promotori né esponenti o dipendenti di soggetti abilitati.

### **C) L'esonero dalla prova valutativa (Iscrizione di diritto)**

Secondo gli artt. 3, co. 3, e 4 del D.M. 472/98 sono **esonerati** dal superamento della prova valutativa coloro che hanno acquistato una *specificata esperienza professionale nello svolgimento delle seguenti attività*:

- *agente di cambio* iscritto al ruolo unico o al ruolo speciale, tenuti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;

- *negoziatore abilitato* ad operare nei mercati regolamentati;
- *funzionario di banca* addetto ad uno dei servizi di investimento previsti dal Tuf, o al settore della commercializzazione di prodotti finanziari della banca, ovvero personale preposto ad una dipendenza o ad un'altra unità operativa, o comunque *responsabile della stessa*, addetto ad uno dei predetti servizi di investimento o, infine, *responsabile del controllo interno*. Le attività in questione devono essere state svolte *per uno o più periodi di tempo complessivamente pari ad almeno tre anni*;
- *funzionario di impresa di investimento* addetto ad uno dei servizi di investimento previsti dal Tuf, ovvero *personale* preposto ad un'unità operativa, o comunque *responsabile* della stessa, di uno dei predetti servizi, ovvero *responsabile del controllo interno*. Anche in questo caso tali attività devono essere state svolte per uno o più periodi di tempo complessivamente pari ad almeno tre anni.

Novità importante introdotta dal D.M. 472/98 riguarda lo snellimento della procedura da seguire per l'*attestazione dei requisiti professionali*, da parte dei soggetti menzionati agli ultimi due punti.

Il D.M. 322/97 (art. 3, co. 3) a tal fine prevede una *dichiarazione autenticata* resa dal rappresentante legale della banca o dell'impresa di investimento, presso cui è stata svolta l'esperienza professionale del richiedente l'iscrizione all'Albo dei promotori, con l'indicazione dell'ufficio cui l'interessato è stato addetto, le mansioni specifiche e il relativo periodo di svolgimento. Poiché, però, l'acquisizione di tale dichiarazione, spesso richiedeva il superamento di ostacoli burocratici e un forte dispendio di tempo, con le nuove disposizioni ministeriali (D.M. 140/2000) la dichiarazione in questione può essere ora resa *anche* dal capo del personale (art. 4, co. 4 D.M. 472/98) e *autocertificata*.

## 7. Segue: I REQUISITI DI ONORABILITÀ

Quanto ai requisiti di onorabilità l'art. 1 del D.M. 322/97 riconosceva, solo a coloro che fossero in possesso dei *requisiti di onorabilità previsti per gli esponenti aziendali delle SIM*, la possibilità di essere iscritti all'Albo dei promotori.

Con il D.M. 472/98 i requisiti richiesti sono invece espressamente elencati nel decreto stesso all'art. 1, senza la necessità, dunque, di dover ricorrere a disposizioni previste per altre categorie di soggetti.

Il citato articolo dispone che **non possono essere iscritti all'Albo dei promotori finanziari coloro che:**

- si trovano in una delle condizioni di *ineleggibilità* o *decadenza* previste dall'art. 2382 c.c., vale a dire:
  - interdizione;
  - inabilitazione;
  - fallimento, salvi gli effetti della riabilitazione;
  - condanna ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- sono stati sottoposti a *misure di prevenzione* disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della L. 27-12-1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei con-

fronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) o della L. 31-5-1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia) e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

- sono stati *condannati con sentenza irrevocabile*, salvi gli effetti della riabilitazione:
  - a) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, nonché di strumenti di pagamento;
  - b) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del libro V del codice civile (che si occupa di disposizioni penali in materia di società e consorzi) e nel R.D. 16-3-1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa);
  - c) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
  - d) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.

Il D.M. 472/98 introduce interessanti novità riguardanti la possibilità, riconosciuta a chi ha commesso i reati di cui all'ultimo punto, di essere iscritto all'Albo dei promotori in caso di *estinzione del reato* (art. 1, co. 2).

Inoltre, con riferimento alle pene di cui alle lettere a) e b) del citato punto, è previsto che tali pene *non rilevano ai fini della determinazione dei requisiti di onorabilità se inferiori a un anno*.

Del tutto nuova rispetto alla precedente disciplina è anche la disposizione (art. 1, co. 3) che prevede, in caso di «fattispecie disciplinata in tutto o in parte da ordinamenti stranieri», l'intervento della Consob per verificare la sussistenza delle condizioni di onorabilità sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale.

Un'ultima novità riguarda l'introduzione di una ulteriore **situazione impeditiva**, prevista dall'art. 2 D.M. 472/98, all'iscrizione all'Albo dei promotori. In base a tale articolo, infatti, non possono essere iscritti all'Albo coloro che, almeno per i due esercizi precedenti al momento in cui presentano la domanda di iscrizione, hanno svolto *attività di amministrazione, direzione o controllo in imprese sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate*.

Lo stesso impedimento vale anche per coloro che:

- hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria;
- nell'esercizio della professione di agente di cambio, non abbiano adempiuto agli impegni previsti dalla legge o si trovino in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.

Il divieto di iscrizione dura tre anni dall'adozione dei relativi provvedimenti, ma può essere ridotto ad un anno, qualora il provvedimento sia stato adottato su istanza dell'imprenditore o degli organi amministrativi dell'impresa.

<b>REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI P.F.</b>
requisiti di onorabilità e assenza di situazioni impeditive + requisiti di professionalità ↓ titolo di studio + superamento esame o titolo di studio + precedente esperienza professionale
<b>Requisiti di onorabilità</b>
non possono essere iscritti coloro che: <ul style="list-style-type: none"> <li>• si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 c.c.</li> <li>• sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della L. 1423/56 e L. 575/65, salvi gli effetti della riabilitazione</li> <li>• sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;</li> <li>2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel Titolo XI Libro V c.c. e nel R.D. 267/42;</li> <li>3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;</li> <li>4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo</li> </ol> </li> </ul>
<b>Requisiti di professionalità</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. titolo di studio + prova valutativa           <ul style="list-style-type: none"> <li>• titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore con durata quinquennale o quadriennale più anno integrativo</li> <li>• titolo di studio estero equipollente</li> </ul> </li> <li>2. titolo di studio + titoli professionali che esonerano dalla prova valutativa           <ul style="list-style-type: none"> <li>• agente di cambio, iscritto al ruolo unico nazionale o al ruolo speciale tenuti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze</li> <li>• negoziatore, abilitato ai sensi dell'art. 7 co. 2 L. 1/91</li> <li>• funzionario di banca addetto ad uno dei servizi di investimento o al settore della commercializzazione di prodotti finanziari della banca, ovvero personale preposto ad una dipendenza o ad un'altra unità operativa, o comunque responsabile della stessa, addetto ad uno dei predetti servizi di investimento, ovvero responsabile del controllo interno (per almeno 3 anni complessivi)</li> <li>• funzionario di impresa di investimento addetto ad uno dei servizi di investimento ovvero personale preposto ad un'unità operativa, o comunque responsabile della stessa, di uno dei predetti servizi di investimento, ovvero responsabile del controllo interno (per almeno 3 anni complessivi)</li> </ul> </li> </ol>

## 8. L'ISCRIZIONE ALL'ALBO

Secondo quanto stabilito dall'art. 31 co. 6 Tuf, la Consob disciplina con regolamento *le modalità di formazione dell'Albo* dei promotori finanziari.

Tali disposizioni regolamentari sono contenute nella delibera 16190/2007, e sono entrate in vigore a partire dal 1° gennaio 2009, con l'operatività dell'Organismo per la gestione dell'Albo dei promotori finanziari (APF).

Sino all'entrata in vigore delle nuove disposizioni regolamentari, temporaneamente ha continuato a mantenere efficacia la disciplina dell'Albo prevista dal reg. 10629/97.

L'art. 101 della delibera 16190/2007 sancisce la competenza dell'Organismo per l'**iscrizione all'albo**, previo accertamento del possesso da parte del richiedente di tutti i requisiti prescritti.

L'Organismo deciderà entro congruo termine dal ricevimento della domanda; qualora entro tale termine nessun provvedimento sia adottato, la domanda di iscrizione si intenderà accolta.

La domanda prende data dal giorno della presentazione all'Organismo ovvero, in caso di sua incompletezza e irregolarità, da quello del completamento o della regolarizzazione.

Il procedimento di iscrizione è sospeso per il tempo necessario allo svolgimento degli accertamenti disposti dalla Consob nei confronti del soggetto interessato. Sarà l'Organismo stesso a comunicare all'interessato l'inizio e il termine della sospensione.

## 9. LA CANCELLAZIONE DALL'ALBO

In base alle disposizioni regolamentari, previste all'art. 102 della delibera 16190/2007, l'Organismo procede alla **cancellazione del promotore dall'albo** in caso di:

- a) **domanda dell'interessato;**
- b) **mancato possesso dei requisiti di onorabilità** o presenza di situazione impeditiva prescritti dal regolamento ministeriale;
- c) **mancato pagamento del contributo di vigilanza;**
- d) **mancato pagamento del contributo previsto dall'Organismo.**

Le ipotesi di mancato pagamento del contributo di vigilanza e/o del contributo previsto dall'Organismo si configurano decorsi quarantacinque giorni naturali e consecutivi dalla scadenza del termine stabilito per il pagamento del contributo;

- e) **decesso.**

La domanda di cancellazione prende corpo dal giorno della presentazione ovvero, nel caso di sua incompletezza o irregolarità, da quello del completamento o della regolarizzazione.

La **radiazione** deliberata dalla Consob, comporta l'istantanea cancellazione dall'albo.

I promotori cancellati dall'albo potranno esservi nuovamente iscritti a domanda, purché:

- nei casi previsti alle lettere b), c) e d), siano rientrati in possesso dei requisiti ovvero abbiano corrisposto i contributi dovuti;
- nel caso di radiazione dall'albo deliberata dalla Consob, siano decorsi *cinque anni* dalla data della notifica della delibera di radiazione.

Il procedimento di cancellazione è sospeso per il tempo necessario allo svolgimento degli accertamenti, anche di natura ispettiva, disposti dalla Consob nei confronti del soggetto interessato. L'Organismo dà comunicazione all'interessato dell'inizio e del termine della sospensione.

Copyright © Esselibri S.p.A.